



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo	FLOREANI	Presidente
Alessandro	BENIGNI	Consigliere
Patrizia	ESPOSITO	Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21475 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale presso la Sezione, nei confronti dei sig.ri:

- Perfetti Giancarlo, nato a La Spezia il 9 marzo 1957, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Patrizia Perrino, presso il cui studio, sito in Verona, via Manin n. 5, ha eletto domicilio, nonché dal prof. avv. Andrea Scella del foro di Savona (avvpatriziaperrino@ordineavvocativrpec.it; andrea.scella@ordineavvocatisv.it);

- Puddu Luciano, nato a Savona il 27 maggio 1965, rappresentato e difeso dagli avv. ti Alessandro Manenti e Alessio Barbieri, con studio in Genova, via XX Settembre n. 19/7, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi p.e.c. alessandro.manenti@ordineavvgenova.it e alessio.barbieri@ordineavvgenova.it;

Uditi, nella pubblica udienza del 24 ottobre 2024, il primo referendario relatore Patrizia Esposito, il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore

	generale Silvio Ronci, il prof. avv. Andrea Scella e gli avvocati Alessandro	
	Manenti e Alessio Barbieri per i rispettivi assistiti;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione, depositato il 15 febbraio 2024 e ritualmente notificato,	
	il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio gli ex militari luogotenente	
	Giancarlo Perfetti e maresciallo Luciano Puddu per il danno all'immagine ar-	
	recato alla Guardia di Finanza di Savona, scaturente dal significativo impatto	
	mediatico delle condotte di concussione e degli abusi di potere nella condu-	
	zione di controlli fiscali perpetrati dai medesimi negli anni dal 2005 al 2009,	
	chiedendone la condanna al pagamento di €. 435.000,00 a carico del sig. Per-	
	fetti e di €. 300.000,00 a carico del sig. Puddu, corrispondenti all'ammontare	
	delle somme illecitamente percepite, oltre accessori, in favore del Ministero	
	dell'economia e delle finanze, con istanza di statuire la conversione del seque-	
	stro conservativo in pignoramento ex art. 686 c.p.c..	
	Esponeva l'istante Procura, al riguardo, che:	
	a) il procedimento era stato aperto a seguito della ricezione della nota della	
	Guardia di Finanza - Comando provinciale di Savona dell'11 aprile 2017, con-	
	tenente notizia di varie condotte di rilievo penale commesse dai citati quando	
	prestavano servizio presso il locale nucleo di polizia tributaria, tra cui una serie	
	di episodi concussivi, posti in essere nell'ambito di verifiche fiscali, a volte in	
	concorso (due fattispecie nel 2006-2007) ed altre separatamente (due episodi	
	referibili al solo Puddu tra il 2006 ed il 2007, oltre ad un tentativo di reato nel	
	2009; due al solo Perfetti tra il 2005 ed il 2006), prospettando la possibile o	
	sproporzionata irrogazione di sanzioni amministrative per irregolarità in realtà	
	2	

	insussistenti o solo generiche al fine di costringere o indurre diverse imprese a	
	corrispondere rilevanti somme di denaro, oggetto del procedimento penale n.	
	4698/2016, pendente presso il Tribunale di Savona;	
	b) l'indagine era scaturita da ordinari accertamenti di natura patrimoniale sui	
	dipendenti, disposti dal medesimo Comando provinciale, che avevano rivelato	
	patrimoni mobiliari ed immobiliari sproporzionati in capo ai convenuti;	
	c) il sig. Puddu e il sig. Perfetti, in custodia cautelare in carcere sin dall'8 no-	
	vembre 2016, erano stati condannati, con sentenza del Tribunale di Savona ex	
	art. 444 c.p.p. del 13 luglio 2017, n. 225 (divenuta definitiva per effetto della	
	sentenza della Corte di cassazione, sez. VI, 22 marzo 2018, n. 25257), rispet-	
	tivamente, ad anni 4 e mesi 2 e ad anni 4 di reclusione (questi ultimi ricalcolati,	
	con provvedimento del GIP dell'8 marzo 2019, in anni 2 a seguito di condono	
	parziale in applicazione del beneficio dell'indulto) per il reato di cui all'art.	
	317 c.p., con interdizione perpetua dai pubblici uffici, estinzione del rapporto	
	di pubblico impiego e confisca delle somme in sequestro (€ 185.000,00 a ca-	
	rico del Puddu ed € 43.254,11 a carico del Perfetti, importo quest'ultimo inte-	
	grato di € 350.000,00, per complessivi € 393.254,11, dalla sentenza del GIP	
	del Tribunale di Savona, 12 febbraio 2019, n. 57);	
	d) a seguito del passaggio in giudicato della citata sentenza, era stata disposta	
	la perdita dello stato militare sia nei confronti del Puddu (sospeso precauzio-	
	nalmente dal servizio a decorrere dall'8 novembre 2016), che del Perfetti (che	
	si trovava in congedo <i>a domanda</i> sin dal 31 marzo 2010);	
	e) per i danni arrecati mediante le condotte delittuose <i>de quibus</i> , inoltre, la	
	Guardia di Finanza costitutiva in mora i sig.ri Puddu e Perfetti con atti emessi	
	rispettivamente il 23 marzo 2017 ed il 9 maggio 2017, cui seguivano le	
	3	

	intimazioni di pagamento formalizzate dalla procura erariale, datate 19 maggio	
	2023 e notificate ai medesimi il 22 maggio 2023;	
	f) gli sviluppi dell'inchiesta penale e la condanna definitiva dei militi respon-	
	sabili ricevevano risalto sulla stampa locale e sui mezzi di informazione;	
	g) relativamente al danno all'immagine, veniva rilevato che l'istituto era am-	
	piamente consolidato nella giurisprudenza contabile, consistendo nella lesione	
	di un bene immateriale, in termini di perdita di credibilità ed affidabilità	
	dell'istituzione pubblica a seguito dei comportamenti delittuosi estremamente	
	gravi e di rilevante disvalore sociale posti in essere dai convenuti, che avevano	
	ingenerato nell'opinione pubblica sentimenti di sfiducia nell'intero corpo mi-	
	litare e di sconcerto, ritenendo di <i>mitigare</i> il criterio del c.d. <i>doppio tangenzio</i> ,	
	in ragione della collocazione temporale dei fatti, mediante una quantificazione	
	in misura equitativa pari alle tangenti percepite;	
	h) notificati gli inviti a dedurre, emessi ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 26 agosto	
	2016, n. 174 (codice di giustizia contabile - c.g.c.) in data 13 novembre 2023,	
	con contestuale istanza al Presidente di questa Sezione giurisdizionale di auto-	
	rizzare il sequestro conservativo <i>ante causam</i> dei beni mobili ed immobili e	
	dei crediti nei confronti dei medesimi ai sensi dell'art. 74 del c.g.c., entrambi i	
	prevenuti depositavano memorie nei termini, senza formulare richiesta di au-	
	dizione personale, con argomenti ritenuti superabili nell'atto di citazione;	
	i) con decreto presidenziale del 14 novembre 2023 veniva autorizzata la misura	
	cautelare richiesta, a norma degli artt. 74 e 79 c.g.c., che veniva successiva-	
	mente confermata con parziale modifica, da parte del giudice designato, con	
	ordinanza n. 37 del 18 dicembre 2023.	
	2. Il sig. Puddu si è costituito in giudizio il 29 luglio 2024 con comparsa degli	
	4	

	avvocati Alessandro Manenti e Alessio Barbieri ed ha contestato integralmente	
	il libello introduttivo, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione	
	della pretesa attorea; nel merito l'insussistenza dei presupposti o, comunque,	
	l'erronea ed abnorme quantificazione del danno all'immagine, instando in via	
	principale per la reiezione della domanda con assoluzione dell'incolpato e, in	
	subordine, per la rideterminazione dell'addebito mediante l'esercizio del po-	
	tere riduttivo, conseguentemente, dichiarando l'inefficacia del sequestro di-	
	sposto con ordinanza n. 37/2023 di questa Corte, o in subordine, la riduzione	
	del medesimo, con rifusione delle spese. Ha lamentato, specificamente, anche	
	la mancata considerazione della corresponsabilità in concorso con il sig. Per-	
	fetti, ex art. 1, c. 1-quater, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, per gli episodi posti	
	in essere in concorso col medesimo, a tutto concedere potendosi evincere dalla	
	sentenza un importo di €. 210.000 a carico del solo Puddu, <i>tenuto conto di una</i>	
	<i>presunzione di uguale ripartizione dei corrispettivi ascrivibili.</i>	
	3. Si è costituito in giudizio anche il sig. Perfetti, a mezzo degli avvocati Patri-	
	zia Perrino e Andrea Scella, i quali hanno depositato memoria il 24 settembre	
	2024, eccependo a loro volta, in primo luogo, l'estinzione del diritto al risarci-	
	mento del danno all'immagine per intervenuta prescrizione.	
	La prescrizione decorrerebbe, infatti, dal 22 marzo 2018, data di passaggio in	
	giudicato della sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti	
	del sig. Perfetti, mentre l'intimazione di pagamento della Procura regionale	
	sarebbe avvenuta solamente in data 19 maggio 2023, dunque oltre la decor-	
	renza del termine quinquennale, ritenuta l'inapplicabilità alla fattispecie della	
	sospensione <i>pandemica</i> di cui all'art. 85, c. 4, del d.l. n. 18/2020.	
	In subordine ha chiesto di rideterminare in misura minore, comunque non	
	5	

	superiore ad €. 70.000,00 (pari all'importo delle tangenti dal medesimo am-	
	messe), l'asserito danno all'immagine, considerata l'assenza all'interno	
	dell'atto di citazione di qualsiasi elemento utile a ricostruire l'effettiva consi-	
	stenza del profitto derivante dai reati per i quali era intervenuta sentenza di	
	applicazione della pena su richiesta delle parti. Conseguentemente, ha con-	
	cluso instando per la riduzione del sequestro attualmente disposto.	
	4. All'udienza del 24 ottobre 2024 le parti hanno sviluppato ulteriormente le	
	argomentazioni a sostegno delle rispettive posizioni e concluso come da ver-	
	bale in atti.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Il giudizio è finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa azio-	
	nata dal pubblico ministero, concernente un'ipotesi di danno erariale all'im-	
	agine, scaturente dal rilevante impatto mediatico delle condotte estorsive do-	
	lose e degli abusi di potere nella conduzione di controlli fiscali reiterati nei	
	confronti di alcune imprese dagli ex militari della Guardia di Finanza di Sa-	
	vona convenuti, con la richiesta di condanna al pagamento delle somme illeciti-	
	tamente percepite, oltre accessori, in favore del Ministero dell'economia e	
	delle finanze, a valle della sentenza definitiva di patteggiamento del Tribunale	
	di Savona ex art. 444 c.p.p. del 13 luglio 2017, n. 225, per cui è stata disposta	
	la confisca di complessivi €. 1.203.061,24 a carico del Puddu e di €. 393.254,11 a carico del Perfetti, con istanza di statuire la conversione del se-	
	questro conservativo già autorizzato in pignoramento, ex art. 686 c.p.c.	
	Il Collegio ritiene di dover scrutinare le questioni che seguono alla stregua del	
	sistema declinato dall'art. 101, c. 2 c.g.c., nell'ordine rimesso al proprio	
	6	

	prudente apprezzamento, secondo motivate ragioni di logica giuridica, coe-	
	renza e ragionevolezza (cfr. C. conti, sez. riun., sent. 2 ottobre 1991, n. 727; C.	
	cost., sent. 13 luglio 2007, n. 272; Cass., sent. 9 settembre 2008, n. 23113).	
	1. In via pregiudiziale, occorre scrutinare l'ammissibilità della domanda risar-	
	citoria per danno all'immagine per cui è causa, dal momento che la difesa del	
	Puddu ne ha eccepito la carenza di presupposti, giacché la sentenza di patteg-	
	giamento, per effetto dell'art. 445, c. 1-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 25, c. 1,	
	lett. b) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è priva di efficacia extra-penale.	
	L'art. 17, c. 30-ter, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni	
	nella l. 3 agosto 2009, n. 102, successivamente modificato con d.l. 3 agosto	
	2009 n. 103, convertito con modificazioni nella l. 3 ottobre 2009, n. 141, aveva	
	sancito l'esperibilità dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine	
	della pubblica amministrazione nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della	
	l. 27 marzo 2001, n. 97, il quale prevedeva l'onere della comunicazione al pro-	
	curatore contabile delle sentenze irrevocabili di condanna per i delitti dei pub-	
	blici ufficiali previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale,	
	al fine di promuovere l'azione per responsabilità amministrativa.	
	Successivamente, l'art. 1, c. 62, della l. 6 novembre 2012, n. 190 ha inserito,	
	tra l'altro, il c. 1-sexies nell'art. 1 della l. 14 gennaio 1994 n. 20, ai sensi del	
	quale "Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pub-	
	blica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa	
	pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si pre-	
	sume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore	
	patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente".	
	Il riferimento <i>tout court</i> alla commissione di un <i>reato contro</i> l'amministrazione	
	7	

	e alla <i>sentenza passata in giudicato</i> contenuto nella nuova disposizione aveva	
	indotto una parte della giurisprudenza contabile a ritenere comunque ampliato	
	il novero delle fattispecie risarcibili.	
	Il quadro normativo è stato poi ulteriormente innovato dal d.lgs. 26 agosto	
	2016, n. 174 che ha approvato il codice della giustizia contabile, il quale all’art.	
	4 dell’all. 3 (n.t.a.) ha espressamente abrogato l’art. 7 della l. n. 97/2001 (alla	
	lett. g) e l’art. 17, c. 30-ter, primo periodo del d.l. n. 78/2009 (alla lett. h).	
	È venuto, quindi, meno il limite derivante dal rinvio alle fattispecie penali dei	
	delitti dei pubblici ufficiali di cui al titolo II, capo I, del libro II del c.p., che	
	alla stregua dell’art. 17, c. 30-ter, permettevano alla procura erariale di perse-	
	guire il danno all’immagine e l’attuale disciplina si rinviene, oltre che nel citato	
	art. 1, c. 1- <i>sexies</i> , della l. n. 20/1994, altresì nell’art. 51 c.g.c., ai sensi del quale	
	“La nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità	
	dell’azione per danno all’immagine è rilevabile anche d’ufficio.” (Cfr. sez. Li-	
	guria, 14 dicembre 2020, n. 110; 4 maggio 2021, n. 65; 7 ottobre 2021, n. 185;	
	3 dicembre 2021, n. 208; 12 luglio 2022, n. 63; 1 febbraio 2024, n. 5; cfr. C.	
	cost., n. 191 del 19 luglio 2019; n. 123 del 16 giugno 2023).	
	Nella specie, l’oggetto della contestazione del pubblico ministero consegue	
	all’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza penale resa ai sensi dell’art.	
	444, c. 2, del c.p.p. nei confronti dei convenuti per reati riconducibili all’alveo	
	di applicabilità di cui al richiamato art. 17, c. 30 ter del d. l. n. 78/2009, speci-	
	ficamente per i delitti <i>propri</i> dei pubblici ufficiali contro la p.a. di “concorso	
	in concussione” (artt. 110 e 317 c.p.), “concussione” e “tentata concussione”	
	(artt. 56 e 317 c.p.), potendo rilevare l’assenza di una condanna penale defini-	
	tiva in termini di difetto di <i>legitimatio ad causam</i> del p.m. erariale e	
	8	

	conseguente nullità dell’atto di citazione per violazione delle norme sui pre-	
	supposti di proponibilità dell’azione per danno all’immagine, rilevabili anche	
	d’ufficio (cfr. C. conti, sez. riun, 3-13 agosto 2011, nn. 12-13/QM).	
	Orbene, l’abrogazione espressa dell’art. 17 cit. soggiace alla <i>regula juris</i> fis-	
	sata nell’art. 11 disp. prel. c.c. con la conseguenza che la disposizione abrogata	
	continua a trovare applicazione in relazione agli atti, fatti, eventi verificatisi	
	prima dell’entrata in vigore della norma abrogante, come nella specie, non po-	
	tendo ipotizzarsi alcuna retroattività dell’art. 51 c.g.c., norma che non ha ca-	
	rattere interpretativo (v. C. Conti, sez. II app. 9 settembre 2024, n. 222).	
	Come è noto, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non	
	contiene un accertamento pieno dei fatti, svolto in dibattimento e sotto l’istru-	
	zione di un giudice terzo e imparziale, bensì una mera ammissione dei fatti	
	medesimi operata dall’imputato al fine dell’ottenimento di uno sconto di pena.	
	Quanto all’efficacia extra-penale, le risultanze del procedimento sono libera-	
	mente valutabili dal giudice contabile quali argomenti di prova ai fini della	
	decisione del giudizio di responsabilità amministrativa, in quanto la pronuncia	
	ex art. 444 c.p.p. ha pur sempre natura di sentenza di condanna e presuppone	
	l’insussistenza delle condizioni legittimanti per l’immediato proscioglimento	
	dell’imputato ex art. 129 c.p.p. (v. C. conti, sez. I app., 9 maggio 2008, n. 209).	
	Il novellato art. 445, c. 1 bis c.p.p., dopo aver disposto l’inefficacia della sen-	
	tenza prevista dall’art. 444, c. 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura	
	del dibattimento, nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, com-	
	preso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile, prevede che,	
	se non sono applicate pene accessorie (nella specie è stata comminata l’inter-	
	dizione perpetua dai pubblici uffici), non producono effetti le disposizioni di	
	9	

	leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo	
	444, c. 2, alla sentenza di condanna; e, infine che, salvo quanto previsto dal	
	primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è	
	equiparata a una pronuncia di condanna.	
	Pertanto, pur non avendo efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministra-	
	tivi per le restituzioni e il risarcimento dei danni, diversamente dalla sentenza	
	irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento (art. 651, c. 1,	
	c.p.p.) o giudizio abbreviato (art. 651 c. 2, c.p.p.), essa rientra nel novero dei	
	casi per i quali vige la regola di chiusura del sistema, secondo cui la sentenza	
	di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna.	
	Segnatamente, per il danno all'immagine è lo stesso legislatore che introduce	
	una sorta di <i>fictio juris</i> che impone all'interprete di considerare come sussi-	
	stente la “condanna” anche laddove questa non sia fondata su un accertamento	
	vincolante. In tal modo deve ritenersi pienamente integrato il presupposto di	
	pregiudizialità penale delineato dall'art. 17, c. 30 ter, (confermato nell'art. 51	
	c.g.c.) anche in presenza di una pronuncia che “vale condanna” al solo e limi-	
	tato scopo di consentire il libero dispiegarsi dell'iniziativa delle procure era-	
	riali, ferma restando l'autonomia di giudizio e il libero apprezzamento del	
	compendio probatorio. In termini diversi, vi sono due dimensioni nelle quali	
	opera la sentenza di patteggiamento: una, che precede il processo, nella quale	
	concorre a creare il presupposto per l'innescò dell'iniziativa del requirente	
	contabile; l'altra, che si articola nel corso del processo di responsabilità per il	
	danno all'immagine. Solo in quest'ultima, gli effetti della sentenza di patteg-	
	giamento soggiacciono ai limiti di cui all'art. 445, c. 1-bis, primo c.p.v., c.p.p.	
	(cfr. <i>in terminis</i> C. conti, sez. II app. 9 settembre 2024, n. 222; id. 1° ottobre	
	10	

	2024, n. 240; sez. III app. 4 novembre 2024, n. 255).	
	Invero, la sussistenza nella specie del requisito di proponibilità dell'azione co-	
	stituisce questione pregiudiziale, potendo le affermazioni contenute nella cita-	
	zione radicare un processo che conduca ad una decisione di merito.	
	Se poi i fatti costitutivi e lesivi del diritto ivi affermati, in attuazione delle vi-	
	genti regole del riparto dell'onere, non risultano in concreto provati, la mede-	
	sima non sarà nulla ma infondata nel merito, con conseguente assoluzione dei	
	convenuti con sentenza (di merito) idonea ad acquistare efficacia di giudicato.	
	Al riguardo, risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza contabile	
	che assegna a tale pronuncia specifico ed univoco valore probatorio in ordine	
	ai fatti contestati all'imputato, sulla base degli accertamenti ivi condotti, vin-	
	cibile soltanto attraverso la presentazione di inequivocabili prove contrarie (v.	
	C. conti, sez. I app., 7 gennaio 2004, n. 3, 14 gennaio 2008, n. 24 e 10 giugno	
	2010, n. 412; id. 15 marzo 2021, n. 78 e 29 aprile 2021, n. 156; sez. II app., 27	
	aprile 2020 n. 822 e 1 aprile 2021, n. 123; sez. III app., 21 aprile 2021 n. 197).	
	Sulla base dell'assetto normativo vigente, per altro condivisibile indirizzo, pur	
	non potendosi pienamente e tecnicamente configurare come una pronuncia di	
	condanna, costituisce un importante fattore di valutazione per il giudice di me-	
	rito, al quale non è precluso l'autonomo accertamento dei fatti oggetto di im-	
	putazione (v. cit. sent. sez. II, nn. 222/2024 e 240/2024; sez. III, n. 255/2024).	
	Pertanto, occorre verificare, nel merito, se la procura abbia assolto l'onere di	
	allegare (e provare in caso di eventuale <i>specifica</i> contestazione) i fatti sulla	
	base dei quali i convenuti possano ritenersi responsabili, ossia, la violazione	
	degli obblighi derivanti dal rapporto di servizio per la realizzazione di finalità	
	estranee all'interesse pubblico e l'offesa arrecata all'immagine	
	11	

	dell'amministrazione, in conseguenza delle condotte illecite, in ossequio al	
	dettato degli artt. 94 e 95 del c.g.c. (v. <i>infra</i> e cfr. C. conti, sez. I app., sent. 23	
	maggio 2023, n. 25 del e sez. Liguria, sent. 10 maggio 2023 n. 44).	
	Sulla base della ricostruzione che precede, dunque, risulta evidente che sussi-	
	stono le condizioni di procedibilità dell'azione per il nocumento non patrimo-	
	niale, di cui potrà esaminarsi più avanti la fondatezza o meno.	
	2. Preliminarmente, deve essere esaminata anche l'eccezione di prescrizione,	
	sollevata dai convenuti, che hanno contestato il calcolo del quinquennio ope-	
	rato dalla procura contabile, sia nel <i>dies a quo</i> , che nel <i>dies ad quem</i> .	
	Il Puddu, segnatamente, ne ancora il <i>dies a quo</i> a far tempo dal passaggio in	
	giudicato della sentenza di patteggiamento del Tribunale di Savona del 13 lu-	
	glio 2017, <i>avvenuto il 29 luglio successivo</i> , in assenza di opposizione, non	
	avendo riguardato il ricorso in Cassazione profili sostanziali, per effetto della	
	regola della formazione progressiva del giudicato penale, con conseguente ri-	
	tenuta tardività dell'atto di costituzione in mora e dell'invito a dedurre nei suoi	
	confronti, entrambi notificati solo nel corso del 2023.	
	Al di là dell'ipotesi di dissenso del pubblico ministero, infatti, la sentenza che	
	applica la pena concordata dalle parti è inappellabile ed impugnabile esclusi-	
	vamente con ricorso per Cassazione, per i motivi di cui al c. 2 bis dell'art. 448	
	c.p.p., introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "Il pubblico mi-	
	nistero e l'imputato possono proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza	
	solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto	
	di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica	
	del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".	
	Nella specie, il convenuto ha proposto come terzo motivo di impugnazione in	
	12	

	Cassazione la non configurabilità del delitto tentato di cui al capo c) di imputazione, ossia una contestazione sul merito dei fatti, che non può ritenersi “del tutto marginale e di per sé irrilevante”, come sostengono i difensori.	
	Al riguardo, la suprema Corte ha accolto il ricorso del p.m., annullando per l’effetto la sentenza ex art. 444 c.p.p. limitatamente alla mancata pronuncia di confisca nei confronti del Perfetti in relazione ai capi di imputazione 3a) e 3b), rinviando al GIP del Tribunale di Savona per il relativo esame. Ha altresì annullato la sentenza in questione senza rinvio quanto alla condanna alle spese in favore della parte civile, per il resto rigettando i ricorsi degli imputati.	
	Quanto alla questione della c.d. formazione progressiva del giudicato penale, lumeggiata dai legali del Puddu, la previsione normativa di riferimento è individuabile nell’art. 624 del c.p.p., nel caso di annullamento parziale con rinvio che abbia ad oggetto esclusivamente profili attinenti al trattamento sanzionatorio, per cui, al c. 1, si prevede che “se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata”, in ragione del ruolo preminente della Suprema Corte e della “intrinseca irrevocabilità connotata alle statuizioni dell’organo posto al vertice del sistema” (cfr. Cass., sez. un., sent. 27 gennaio 2021, n. 3423, richiamata anche dal p.m. in udienza).	
	Ancora (e soprattutto), la disposizione fornisce copertura normativa al c.d. giudicato parziale, fenomeno dinamico che si verifica in tutti i casi in cui – sia a fronte di una pluralità di azioni penali, sia nel caso di unicità di azione e imputato – viene realizzata una progressiva e non integrale consumazione del potere decisorio del giudice della cognizione sull’oggetto del giudizio.	
	Nella specie, non v’è dubbio che, a seguito dell’impugnazione della sentenza	
	13	

di patteggiamento del Tribunale di Savona del 13 luglio 2017, n. 225, sia da parte del p.m. che degli odierni convenuti, essa sia divenuta irrevocabile esclusivamente per effetto della sentenza della Corte di cassazione, sez. VI pen., 22 marzo 2018, n. 25257, come anche testualmente indicato nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Savona, che all'esito dello svolgimento dell'accertamento peritale sulla effettiva situazione patrimoniale dei due condannati, ha disposto l'integrazione della confisca nei confronti del Puddu dell'importo complessivo ulteriore di €. 1.018.061,24 (cfr. ord. 24 febbraio 2023, pag. 1) e nella sentenza della Corte d'appello di Genova, sez. II penale, del 17 ottobre 2022, n. 2318 che ha condannato il Puddu anche per il peculato d'uso dei mezzi di servizio in continuazione con i reati giudicati con la citata sentenza di patteggiamento (pag. 17), nonché nell'attestazione rilasciata dalla cancelleria (doc. 10 p.m., fascicolo di sequestro, pag. 7 e doc. 17).

Pacificamente, pertanto, il termine di prescrizione non avrebbe potuto decorrere anteriormente alla suddetta data del 22 marzo 2018.

Invero, ove si ritenesse applicabile l'art. 624 c.p.p. in relazione a fattispecie risarcitorie per danno all'immagine, autorevole giurisprudenza d'appello ha ritenuto di postergare il *dies a quo* della prescrizione, in quanto non coincidente col giudicato "parziale" in fattispecie a formazione progressiva, per effetto della sospensione di cui all'art. 17, c. 30 ter, del d.l. n. 78/2009, dovendosi attendere la definitiva "conclusione del procedimento penale" in fase di rinvio.

Al riguardo, infatti, è stato considerato che "D'altronde non pare revocabile in dubbio che il giudizio celebrato a seguito del rinvio disposto dalla Cassazione in conseguenza dell'annullamento parziale di una sentenza limitatamente ai profili inerenti al trattamento sanzionatorio costituisca la prosecuzione

	dell’originario processo penale, il quale, dunque, giungerà a sua definitiva con-	
	clusione una volta che contro la sentenza del giudice del rinvio, impugnabile	
	per i soli motivi di cui all’art. 628 co.2 c.p.p., non possa essere più proposto	
	ricorso per cassazione per decorrenza dei termini per impugnare, ovvero, se	
	proposto, lo stesso sia stato rigettato o dichiarato inammissibile. (...) per ine-	
	quivoca scelta del Legislatore per sentenza irrevocabile di condanna, quale pre-	
	supposto per la proponibilità della pertinente azione di responsabilità ammini-	
	strativa, deve intendersi la pronuncia del giudice con cui il procedimento a ca-	
	rico dell’imputato si chiude definitivamente.” (cfr. Corte conti, sez. III app.,	
	sent. 23 ottobre 2024, n. 249). Per quanto rileva, a seguito del rinvio, le somme	
	per cui è stata disposta confisca a carico del Perfetti sono state rideterminate in	
	complessivi €. 393.254,11, dalla sentenza del GIP del Tribunale di Savona, 12	
	febbraio 2019, n. 57; il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Savona ha,	
	poi, disposto l’integrazione della confisca nei confronti del Puddu fino all’im-	
	porto complessivo di €. 1.203.061,24 (ord. 24 febbraio 2023) e, inoltre, la sen-	
	tenza della Corte d’appello di Genova, sez. II penale, del 17 ottobre 2022, n.	
	2318, passata in giudicato il 3 marzo 2023, ha condannato il Puddu ex art. 314,	
	c. 2 c.p., per il peculato d’uso dei mezzi di servizio in continuazione con i reati	
	giudicati con la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Savona del 13	
	luglio 2017 (“irrevocabile il 22/3/2018”), rideterminando la pena complessiva	
	inflittagli con la già menzionata sentenza in 5 anni e 2 mesi di reclusione.	
	In ogni caso, volendo considerare quale <i>dies a quo</i> l’accertamento con autorità	
	di cosa giudicata, a prescindere dalla rilevanza dell’effettiva conclusione del	
	procedimento penale nel quale detto accertamento è stato pronunciato, gli atti	
	di costituzione in mora notificati dal pubblico ministero agli odierni convenuti	
	15	

	in data 22 maggio 2023 hanno legittimamente interrotto il decorso della pre-	
	scrizione in quanto intervenuti entro cinque anni dalla condanna definitiva del	
	22 marzo 2018, dovendosi necessariamente tenere conto della sospensione dei	
	termini introdotta dalla normativa emergenziale sopravvenuta, richiamata dalla	
	procura, relativa alle successive modifiche ed integrazioni dell’art. 85 del d.l.	
	17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. 24 aprile 2020, n. 27, nonché dei decreti	
	succedutisi per contrastare l’epidemia da covid-19 (c. 2 e 4).	
	Che detta sospensione si applichi anche ai termini di natura sostanziale, qual è	
	la prescrizione, è orientamento assolutamente dominante nella giurisprudenza	
	contabile anche d’appello, fondato su motivazioni che il collegio condivide (v.	
	Corte conti, sez. II app., sent. 11 ottobre 2023, n. 275 e giur. ivi cit., cui si	
	rinvia in ossequio al principio di sinteticità dei provvedimenti del giudice a	
	norma degli artt. 5, 39 lett. d) del c.g.c. e 17 delle norme di attuazione n.a.t. del	
	c.g.c.; v. sez. Liguria, sent. 14 dicembre 2023, n. 109; 8 agosto 2024, n. 75).	
	Infatti, conforta nel senso dell’applicabilità della sospensione alla generalità	
	dei termini, sia processuali che sostanziali, non solo l’interpretazione letterale	
	della norma (“A decorrere dall’8 marzo si intendono sospesi anche i termini	
	connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle <i>prescrizioni in corso ...</i> ”),	
	che non reca alcuna distinzione tra gli stessi, ma anche quella secondo <i>ratio</i>	
	<i>legis</i> , in quanto proprio l’eccezionalità e la limitata vigenza temporale della	
	disposizione straordinaria, legata al contesto emergenziale pandemico in cui è	
	stata emanata, manifestano lo scopo di neutralizzare gli effetti negativi che	
	l’emergenza avrebbe potuto produrre sullo svolgimento di tutte le attività isti-	
	tuzionali della Corte dei conti, nell’intrinseca specificità delle funzioni svolte,	
	peraltro non difformemente da quanto previsto per i plessi giurisdizionali	
	16	

	civile, penale ed amministrativo ed in materia tributaria (cfr., tra gli altri, anche	
	gli artt. 67, 83, 84, 103 del d.l. “Cura Italia”; cfr. anche Cass., sez. III civile,	
	15 aprile 2024, n. 10139 e 30 ottobre 2024, n. 28062; id. sez. un. 10 febbraio	
	2021, n. 5292; Corte cost. 23 dicembre 2020, n. 278 e 6 luglio 2021, n. 140).	
	Peraltro, anche l’assunto difensivo secondo cui non sarebbe applicabile la di-	
	sposizione in esame perché la prescrizione non è venuta a scadenza nel periodo	
	8 marzo – 31 agosto 2020 (bensì successivamente), non appare coerente con il	
	disposto normativo (v. sent. sez. II app. n. 275/2023 cit.). La seconda parte del	
	c. 4 dell’art. 85, infatti, non ha alcun collegamento con la prima parte (“In caso	
	di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consul-	
	tive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data del	
	8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono	
	a decorrere dal 1° settembre 2020”), tanto è che il legislatore interrompe il	
	discorso con un punto fermo e ripete “A decorrere dal 8 marzo si intendono	
	sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle pre-	
	scrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo”.	
	Con l’avvertenza che la sospensione emergenziale può operare limitatamente	
	al periodo 8 marzo - 31 maggio 2020, in virtù del decreto n. 38 del 16 marzo	
	2020, adottato dal Presidente di Sezione ai sensi dell’art. 4, c. 2 e 3, del d.l. 8	
	marzo 2020, n. 11 (v., <i>ex multis</i> , sez. Liguria, ord. 20 novembre 2020, n. 4;	
	sent. 16 giugno 2023, n. 56; 14 dicembre 2023, n. 109; 8 agosto 2024, n. 75).	
	Pertanto, entrato in vigore il decreto c.d. <i>Cura Italia</i> nel giorno della sua pub-	
	blicazione in gazzetta ufficiale, il 17 marzo 2020, successivo all’adozione del	
	citato decreto presidenziale n. 38, a norma dell’art. 1, c. 2, della l. n. 27/2020	
	e per lo stesso regime di ultrattività ivi previsto, lo stesso ha mantenuto piena	
	17	

	validità e cogenza per le misure disposte (cfr. cit. ord. n. 4/2020).	
	Conseguentemente, si ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione avanzata dalle difese in quanto, laddove fosse ammessa una causa di sospensione in assenza di un <i>dies ad quem</i> predeterminato dal legislatore, “la norma sarebbe evidentemente in-	
	costituzionale per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, uguaglianza, legalità e certezza del diritto di cui agli art. 3, 24 e 97 della Costituzione”, in considerazione della sospensione dei termini solo nell’intervallo suddetto (di 85 giorni complessivi), vigente anche per le attività istruttorie e preprocessuali del p.m., tra cui gli atti di costituzione in mora <i>de quibus</i> .	
	Pertanto, in fattispecie, il diritto al risarcimento del danno all’immagine senz’altro non si è estinto per intervenuta prescrizione.	
	3. Nel merito, analizzati i profili di doglianza dei convenuti, la domanda attorea è fondata e va accolta (nei limiti della stessa) per le ragioni di seguito esposte.	
	L’immagine dell’amministrazione è un bene rilevante, che può essere intaccato da condotte illecite (dalle quali derivi anche la lesione di beni immateriali di un corpo amministrativo, quali l’onore ed il prestigio), come nella specie quelle assai gravi perpetrate da finanzieri infedeli citati, nell’ambito di un vero e proprio “sistema” concussivo, “ormai rodato (al fine di) un facile ed illecito guadagno” (v. cit. ord. di custodia cautelare dell’8 novembre 2016, pag. 45).	
	Il danno all’immagine, quale <i>danno pubblico</i> conseguente alla lesione del buon andamento e per la perdita di prestigio dell’amministrazione, nonché per la lesione dell’affidamento posto in essa dai cittadini e dai suoi dipendenti e collaboratori pur avendo natura non patrimoniale, è risarcibile a carico degli autori ai sensi dell’art. 2059 c.c.. Come argomentato anche dalla giurisprudenza	
	18	

	civile, tale disposizione prevede la risarcibilità delle lesioni di interessi c.d.	
	<i>areddutuali</i> , dotati di rilevanza costituzionale ai sensi dell'art. 2 cost., quale,	
	appunto, il danno all'immagine (cfr., Cass., sez. un. 12 aprile 2012, n. 5756;	
	Cass., sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929; C. conti, sez. riun., 23 aprile 2003, n.	
	10/2003/QM, sia pure riferendo il danno <i>esistenziale</i> all'ambito applicativo	
	dell'art. 2043 c.c.; sez. III app., 1° febbraio 2012, n. 55; sez. I app., 14 febbraio	
	2017, n. 55; sez. II app., 24 marzo 2017, n. 153).	
	Infatti, ancorché consistente nella lesione di un bene immateriale, nella vicenda	
	di valore altissimo in riferimento ad un settore, quello della polizia economica	
	finanziaria, per cui la Guardia di Finanza è chiamata a svolgere funzioni tutorie	
	della legalità fiscale a garanzia dello svolgimento di tutti gli altri diritti fonda-	
	mentali della persona e della collettività, l'interesse sotteso risulta direttamente	
	protetto dall'ordinamento costituzionale in forza dei principi di sana ammini-	
	strazione pubblica (artt. 2, 23, 28, 52, 53, 54, 97, 98 cost), inidoneo a costituire	
	oggetto di mercificazione ma rivestito di significato economico, in termini di	
	perdita di credibilità ed affidabilità all'interno ed all'esterno dell'istituzione	
	pubblica, per la mortificazione del senso di appartenenza all'arma e per i sen-	
	timenti di profonda frustrazione, scoramento e sfiducia ingenerati nei conso-	
	ciati attraverso la reiterazione di condotte odiose e sprezzanti delle leggi.	
	E risulta innegabile, <i>ex actis</i> , che i convenuti anziché doverosamente orientarsi	
	a garantire i principi di legalità e buon andamento, di cui all'art. 97 cost., ab-	
	biano mortificato le aspettative sociali di cittadini ed imprenditori, facendole	
	sprofondare e confondere con miseri interessi di arricchimento personale.	
	4. Infatti, il corredo probatorio in atti risulta assai sufficiente, univoco e chiaro	
	a dimostrare la sussistenza degli illeciti e del danno all'immagine.	
	19	

	Inoltre, non può dubitarsi dell'esistenza del rapporto di servizio, trattandosi di	
	militari della Guardia di Finanza; nonché del nesso causale tra le condotte e	
	l'azionata posta di danno e, sotto il profilo soggettivo, il collegio condivide la	
	costruzione in termini di dolo effettuata dalla procura, tenuto conto dell'offen-	
	sività dei reati messi in atto dai convenuti, con la reiterazione di condotte estor-	
	sive rese ancor più odiose dalla qualifica di pubblici ufficiali ricoperta.	
	Invero, le indagini svolte dagli organi inquirenti sono state, nella specie, impo-	
	nenti e complete in relazione ai vari episodi concussivi emersi, tra loro identici	
	per struttura e tipologia di comportamenti, mediante progressive acquisizioni	
	documentali, intercettazioni telefoniche, accertamenti patrimoniali e plurimi	
	riscontri incrociati dell'abitudine degli stessi, tra le persone offese ed i som-	
	mari informatori, ritenuti soggettivamente credibili ed oggettivamente attendi-	
	bili, circostanza in base alla quale il p.m. penale aveva originariamente chiesto	
	la definizione del processo con la celerità del rito speciale abbreviato.	
	Le molteplici e convergenti prove assunte, allegate dall'attore pubblico, sono	
	state rimesse al prudente apprezzamento del collegio, che ritiene sussistenti	
	tutti gli elementi costitutivi dell'illecito contabile, rilevando quanto segue.	
	<i>In primis</i> , risulta che il giudice penale ha dato espressamente atto dell'insussi-	
	stenza delle condizioni per il proscioglimento degli imputati, ai sensi dell'art.	
	129 c.p.p., con contestuale, espresso riconoscimento della correttezza della	
	qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 317 c.p. e della sussistenza	
	della continuazione dei reati "in quanto tutti gli episodi contestati, commessi	
	dagli imputati in un arco di tempo non particolarmente lungo e nella stessa	
	zona, avvalendosi palesemente della loro posizione, appaiono sorretti dal me-	
	desimo disegno criminoso, avendo evidentemente gli imputati inteso	
	20	

	procurarsi mezzi di sostentamento personali attraverso una serie prevista, pro-	
	grammata ed attuata di condotte volte, mediante l’esercizio dei poteri loro ine-	
	renti in sede di verifiche fiscali, a costringere privati, sottoposti alle verifiche	
	stesse (ovvero, in un caso, al fine di evitarla) ad erogare denaro a loro benefi-	
	cio.” (v. sentenza n. 225/2017). Inoltre, debbono ritenersi senz’altro attendibili	
	le deposizioni che descrivono con dovizia di particolari i taglieggiamenti e le	
	pressioni ricevuti dai militi infedeli, in quanto provenienti da plurimi soggetti	
	non legati da rapporti di conoscenza, in assenza di precise smentite da parte	
	degli autori delle condotte, non emergendo ragioni per cui diverse persone do-	
	vrebbero concordare nell’accusare i convenuti di fatti specifici e così gravi.	
	Si fa riferimento, in particolare, alle plurime dichiarazioni a s.i.t. rilasciate sia	
	dalle vittime dei reati (tra cui i sig.ri (<i>Omissis</i>), (<i>Omissis</i>), (<i>Omissis</i>) e (<i>Omis-</i>	
	<i>sis</i>), (<i>Omissis</i>), (<i>Omissis</i>), (<i>Omissis</i>), socia accomandante della “(<i>Omissis</i>)”	
	s.a.s. e moglie del deceduto socio accomandatario (<i>Omissis</i>), (<i>Omissis</i>), parte	
	offesa nel reato tentato dal Puddu e la cui versione trova riscontro in quanto	
	affermato anche da (<i>Omissis</i>)), sia da altri imprenditori che hanno subito epi-	
	sodi concussivi anche se non rientranti tra quelli contestati in citazione (tra cui	
	i sig.ri (<i>Omissis</i>), (<i>Omissis</i>), (<i>Omissis</i>), (<i>Omissis</i>), (<i>Omissis</i>)).	
	Invero, risulta dirimente la considerazione che gli stessi convenuti abbiano am-	
	nesso (o non smentito) di aver chiesto ed accettato tangenti, esclusivamente	
	contestando l’assenza nell’atto introduttivo dell’odierna controversia “di qual-	
	siasi elemento utile a ricostruire l’effettiva consistenza del profitto derivante	
	dai reati” ovvero l’erronea quantificazione del danno all’immagine, che am-	
	monterebbe “senza puntuale giustificazione a quasi 1 mln di euro”.	
	In particolare, il Perfetti ha confessato di aver ricevuto denaro da (<i>Omissis</i>)	
	21	

	(capo di imputazione 1a), in concorso con Puddu, per €. 20.000,00 ciascuno),	
	da (<i>Omissis</i>) (capo di imputazione 3a), per €. 30.000,00) e da (<i>Omissis</i>) (capo	
	di imputazione 3b, per €. 20.000,00), come risultante dal verbale di interroga-	
	torio del 2 marzo 2017 e dalla comparsa di costituzione.	
	Il Puddu, altresì, non ha contestato le proprie condotte criminose nelle difese	
	ed anzi ha rimarcato la mancata considerazione della corresponsabilità in con-	
	corso con il Perfetti per tutti gli episodi posti in essere, al fine di individuare	
	un importo evincibile dalla sentenza di €. 210.000,00 a proprio carico, <i>tenuto</i>	
	<i>conto di una presunzione di uguale ripartizione dei corrispettivi ascrivibili.</i>	
	Oltre a ciò, nel corso degli anni dal 2006-2015, i convenuti hanno dato prova	
	di una significativa capacità di far circolare il denaro derivante dai reati.	
	In tal senso, dalla consulenza tecnica resa al giudice dell'esecuzione del Tri-	
	bunale di Savona nel dicembre 2022, risulta che essi abbiano posto in essere	
	operazioni immobiliari non trasparenti, riportando prezzi di acquisto simulati	
	e diversi da quelli effettivi (come per l'immobile sito in (<i>Omissis</i>) in data 14	
	febbraio 2008, da parte del Perfetti) ovvero disallineati rispetto al valore di	
	mercato (come per l'immobile sito in (<i>Omissis</i>), in forza del contratto del 20	
	novembre 2008, da parte del Puddu).	
	Infatti, gli accertamenti finanziari svolti hanno confermato la disponibilità e la	
	gestione, da parte dei convenuti, di rilevanti somme di denaro, anche in con-	
	tanti, non giustificate circa la provenienza delle relative provviste ed assoluta-	
	mente non compatibili con il livello stipendiale derivante dai rispettivi impie-	
	ghi pubblici, costituendo formidabili ed oggettivi riscontri alle dichiarazioni	
	rese nel corso delle indagini dai sopramenzionati soggetti.	
	Specificamente, dagli atti (ordinanza di custodia cautelare dell'8 novembre	
	22	

	2016; ordinanza di confisca ex art. 240 bis c.p. del 24 febbraio 2023), emer-	
	gono le seguenti anomale gestioni patrimoniali <i>quanto al Puddu</i> :	
	il 16 dicembre 2004 ha acquistato un immobile, senza ricorrere a mutui, for-	
	malmente al prezzo di €. 300.000,00, ma realmente per €. 500.000,00, con la	
	differenza di €. 200.000,00 consegnata in contanti (come confermato dai ven-	
	ditori, sig.ri (<i>Omissis</i>) ed (<i>Omissis</i>)); in data 20 novembre 2008, ha comprato	
	un altro cespite per €. 320.000,00, sempre senza accendere finanziamenti, a	
	fronte di un reale valore di mercato del bene stimato in €. 617.000,00; nel 2007	
	risulta aver prestato €. 800.000,00 in contanti ad (<i>Omissis</i>) (circostanza con-	
	fermata, oltre che da quest'ultimo nella s.i.t. del 27 gennaio 2017, anche da	
	Perfetti nell'interrogatorio del 2 marzo 2017, nonché dal CTU del giudice	
	dell'esecuzione penale), essendo stati rinvenuti assegni compilati e firmati dal	
	medesimo pari al suddetto importo nell'abitazione del Puddu; sempre dalla re-	
	lazione del CTU è risultata la titolarità di fondi comuni di investimento presso	
	la società di gestione del risparmio (<i>Omissis</i>) per un valore di €. 718.334,57	
	(nel conto intestato ai genitori, ma su cui egli risulta delegato ad operare) e di	
	€. 108.333,47 (quale saldo del proprio conto titoli), pari alle intere somme al	
	medesimo destinate a titolo di stipendio, a fronte di prelievi contanti nel corso	
	di otto anni (dal 2002 al 2010) per €. 4.100,00, con una media inferiore a €. 50,00 al mese; estremamente insolite appaiono, infine, le frequenti operazioni	
	di compravendita di autoveicoli, per importi sempre superiori al prezzo d'ac-	
	quisto nella vendita ed inferiori ai prezzi di mercato nell'acquisto (cfr., tra le	
	altre, le s.i.t. di (<i>Omissis</i>), (<i>Omissis</i>), (<i>Omissis</i>)).	
	<i>Ex actis</i> emergono le seguenti incongruenze patrimoniali <i>quanto al Perfetti</i> :	
	nel 2006 ha acquistato un immobile per €. 160.000,00 senza ricorrere a mutui,	
	23	

	segno evidente di liquidità a sua disposizione; nel 2008, poi, un altro apparta-	
	mento in Savona, formalmente al prezzo di €. 200.000,00 (di cui €. 100.000,00	
	con mutuo), ma versando all’alienante (<i>Omissis</i>) l’ulteriore somma di €.	
	300.000,00 in contanti ed “in nero” (tale circostanza, oltre ad emergere dalle	
	dichiarazioni del predetto venditore rilasciate a s.i.t. del 27 maggio 2016 ed a	
	ricevere un ulteriore riscontro dal fatto che quest’ultimo nel 2009 ha acquistato	
	un immobile in Toscana per €. 500.000,00 senza necessità di ricorso a mutui,	
	trova conferma nei versamenti in contanti di €. 150.000,00, in data 28 dicembre	
	2007, e di €. 170.000,00, in data 14 febbraio 2008, sul conto corrente intestato	
	a (<i>Omissis</i>) e (<i>Omissis</i>) - genitori di (<i>Omissis</i>) - e nei successivi bonifici da	
	questi effettuati per i medesimi importi sul conto dell’alienante (<i>Omissis</i>));	
	sempre in merito all’acquisto dell’immobile di (<i>Omissis</i>), del resto, anche il	
	CTU del giudice dell’esecuzione ha rilevato criticità riguardanti sia la con-	
	gruità del prezzo del bene dichiarato nel contratto, sia la sproporzione tra la	
	capacità reddituale del Perfetti e l’investimento dal medesimo effettuato; in-	
	fine, un altro elemento comprovante il “maneggio” di denaro in contanti per	
	importi di rilievo e di provenienza sconosciuta è dato dal contenuto di alcune	
	conversazioni tra il Perfetti e (<i>Omissis</i>) (tra cui, cfr. quella del 15 novembre	
	2016, seppure non esattamente comprensibile in alcuni snodi del discorso, e le	
	pagg. 19-21 dell’atto di citazione, in cui il Perfetti afferma: “...se te lo chie-	
	dono...300.000 euro in contanti sono quelli che sono elencati lì, la vendita tutta	
	in nero è venuto io ho tramutato in euro...il residuo che è rimasto circa	
	50/60.000 euro nel 2010 me lo son fatto cambiare in biglietti da 500 perché	
	erano voluminosi lì dentro, son capitato, diglielo pure a Luciano in una loggia	
	in Montecarlo due volte, lì ho conosciuto un fratello, ho parlato con lui e gli	
	24	

ho detto in Italia è un casino cambiare le banconote da 50 a 500....gli ho pro-

spettato ‘sto problema che avevo ‘sta somma in contante, tutta tagli 50/100 che

erano voluminose...ho detto in Italia è impossibile farsi dare banconote da 500.

Dice...se vuoi vieni qui che te le faccio cambiare io ... Se poi sorge il problema

che sono 66 banconote da 500 e che sono tutte banconote francesi, digli se

posso dare questa versione ...”).

Invero, anche le intercettazioni di colloqui tra Puddu e Perfetti, svolte durante

la loro custodia cautelare in carcere, contengono affermazioni che si ritengono

comprovanti l’effettiva commissione delle condotte criminose, con particolare

referimento alle conversazioni del 14 novembre 2016 (cfr. pagg. 16-17 della

citazione: Perfetti: “ci poteva esse’ anche un po’ di inquinamento delle prove

ma oramai se hanno fatto tutti gli accertamenti che prove inquinino...”; Puddu:

“no se come dici te l’hanno fatto di concerto, il mio comandante a cui sicura-

mente non sto troppo simpatico...te l’ho detto no che il secondo giorno che è

arrivato m’ha detto qualcosa del tipo Puddu le tue proprietà.... Questo qua è

un tipo che non vuole responsabilità...c’è uno marcio me lo tolgo dai co-

glioni...”; Perfetti: “...Andavi in pensione, quello - n.d.r.: il precedente Co-

mandante- li ha tenuti fermi tutto sommato - n.d.r.: il riferimento è ad alcuni

esposti anonimi nei confronti del Puddu -...”; Puddu: “tu te ne sei andato, io

non ho capito...tutti sti casini che ho fatto, ...dovevi costringere ad andarmene,

prendevi per mano, mi portavi a Genova...”; Perfetti: “...e che ti devo dire io,

ti devo punta’ il coltello alla gola...tanto non ci sentivi...”).

Infine, si rammenta che la sentenza della Corte d’appello di Genova, sez. II

penale, del 17 ottobre 2022, n. 2318, passata in giudicato il 3 marzo 2023, ha

condannato il Puddu anche per il reato di peculato d’uso dei mezzi di servizio

	in continuazione con i reati giudicati con la sentenza di patteggiamento, ride-	
	terminando la pena complessiva in 5 anni e 2 mesi di reclusione.	
	È, quindi, emerso in modo inequivoco che essi abbiano commesso gli illeciti,	
	integranti altresì fatti di reato, che hanno cagionato un danno all'erario.	
	Le documentate evidenze allegate restituiscono, infatti, adeguata prova anche	
	dei singoli episodi contestati ai convenuti, delle tangenti riscosse e, comunque,	
	un quadro di indizi chiari precisi e concordanti che, in base al criterio della	
	preponderanza dell'evidenza o del <i>più probabile che non</i> , che informa il giudi-	
	zio contabile, diversamente dal processo penale, appaiono più che sufficienti a	
	ritenere integrata la prova delle circostanze sottese al presente giudizio (v. sez.	
	Liguria, cit. n. 43/2023; sez. II app., 2 aprile 2021, n. 111; sez. III app., 6 di-	
	cembre 2020, n. 221 e 9 aprile 2018, n. 110).	
	5. Da ultimo, entrambi i convenuti hanno contestato l'insussistenza e, comun-	
	que, l'abnorme quantificazione del danno all'immagine, per carenza di <i>clamor</i>	
	<i>fori</i> , in relazione al risalto della notizia (<i>confinata alle strette mura delle aule</i>	
	<i>giudiziarie</i>), su un numero ristretto di testate giornalistiche di livello locale o	
	di siti internet ai più sconosciuti ("IVG"), al limitato arco temporale della dif-	
	fusione della stessa in relazione alla fase delle indagini preliminari, comunque	
	"manifestamente ascrivibile a iniziative dell'amministrazione danneggiata,	
	volte a dimostrare che le poche 'mele marce' sono sempre rapidamente indivi-	
	duate ed espulse dal corpo di appartenenza".	
	Il Perfetti ha rimarcato, altresì, di non aver mai operato in posizione apicale e	
	che la cessata appartenenza all'amministrazione sarebbe stata circostanza in	
	grado di mitigare gli effetti della negativa risonanza sociale che gli episodi	
	delittuosi potevano sollevare, evidenziando che lo stesso giudice	
	26	

	dell'esecuzione presso il Tribunale di Savona aveva negato l'ulteriore provve-	
	dimento ablativo <i>per sproporzione</i> in tale sede richiesto dal p.m. penale.	
	Il Puddu, oltre ad invocare il potere riduttivo, ha avversato, in ogni caso, l'as-	
	senza di considerazione della confisca nella quantificazione del danno, che re-	
	sterebbe già percepita dal <i>quivis de populo</i> come una forma di risarcimento.	
	Quanto alla confisca, ex artt. 240, 240 bis e 322 ter c.p., disposta per comples-	
	sivi €. 1.203.061,24 a carico del Puddu e di €. 393.254,11 a carico del Perfetti,	
	nei termini di cui alla citata ordinanza del 24 febbraio 2023, essa risulta ese-	
	guita esclusivamente per l'importo complessivo di €. 185.000,00 nei confronti	
	del primo ed €. 59.804,11 nei confronti del secondo.	
	6. Al riguardo, risulta pacifica l'irrilevanza ai fini della giurisdizione contabile	
	della confisca penale. Il codice e le leggi penali contemplano, invero, una plu-	
	ralità di tipologie di confisca, accomunate dall'essere una forma di espropria-	
	zione da parte dello Stato di beni altrui in seguito a condotte illecite.	
	Per quanto rileva, essa rappresenta una misura di sicurezza patrimoniale re-	
	pressiva, che non è assimilabile agli effetti recuperatori della condanna per re-	
	sponsabilità amministrativa, poiché, in relazione a quest'ultima, l'ordinamento	
	non mira a tutelare gli interessi generali della società presi a riferimento nel	
	procedimento penale, ma a consentire la riparazione di un pregiudizio econo-	
	mico specifico dell'amministrazione danneggiata (nella specie il MEF), pre-	
	sentando l'azione, prevalente natura "finanziaria", risarcitoria e non punitiva,	
	onde non è prospettabile alcuna duplicazione con la confisca o situazione di	
	<i>bis in idem</i> (in tal senso si è espressa la Corte EDU, nelle sentenze del 13 mag-	
	gio 2014 e 9 marzo 2023, <i>Rigolio c. Italia</i> , considerando la piena autonomia	
	del giudizio contabile e la Corte dei conti alla stregua di un tribunale civile; id.	
	27	

	4 marzo 2014, <i>Grande Stevens ed altri c. Italia</i> ; 15 novembre 2016, <i>Grande</i>	
	<i>Camera, A e B contro Norvegia</i> . Si veda questa Corte, sez. riun. 18 giugno	
	2015, n. 28/2015/QM; sez. II. app., 1° aprile 2016, n. 318; sez. III app., 4 marzo	
	2021, n. 71 e 9 gennaio 2019, n. 4; sez. Liguria, sent. 10 maggio 2023, n. 44 e	
	14 dicembre 2023, n. 109). Infatti, la giurisprudenza contabile ha sempre ne-	
	gato natura risarcitoria alla confisca, non essendo questa disposta a favore	
	dell'amministrazione danneggiata, bensì introitata a favore dell'amministra-	
	zione della giustizia (mediante il "FUG", "fondo unico giustizia", previsto	
	dall'art. 61, c. 23, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto	
	2008, n. 133, la cui gestione compete ad Equitalia Giustizia s.p.a., ex art. 2, c.	
	6 bis, d.l. 16 settembre 2008, n. 143, convertito in l. 13 novembre 2008, n. 18),	
	recando una connotazione in cui prevalgono i profili sanzionatori, dissuasivi	
	ed afflittivi, al punto di equipararla ad una vera e propria pena in senso tecnico,	
	principale o accessoria, comminata al fine di togliere definitivamente al con-	
	dannato le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e le cose	
	che ne sono il prodotto o il profitto, anche quando sia disposta per equivalente,	
	avente lo scopo principale di evitare che il reo, mantenendo la disponibilità dei	
	beni, sia indotto all'ulteriore commissione di reati.	
	È appena il caso di rammentare che la natura sanzionatoria della confisca pe-	
	nale ed i suoi elementi differenziali, sul piano strutturale e funzionale, rispetto	
	al risarcimento del danno sono, pure, stati costantemente affermati dalla giuri-	
	sprudenza della Corte di cassazione, che si è posta sulla stessa linea interpre-	
	tativa della giurisprudenza della Corte dei conti, specificando come "la fun-	
	zione dell'istituto della confisca e quello del risarcimento del danno sono net-	
	tamente differenziate tra di loro: il primo vuole evitare che il reo tragga un	
	28	

	vantaggio economico dal reato, non opera a vantaggio della vittima e, nel caso	
	in cui l'ablazione sia disposta per equivalente, ha natura specificamente san-	
	zionatoria (cfr., per tutte, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 15	
	264435); il secondo, invece, mira specificamente al ristoro del danneggiato e	
	prescinde dall'esistenza di vantaggi conseguiti dal reo, che potrebbero anche	
	non essersi realizzati ..." (cfr. <i>ex multis</i> , Cass. pen. sez. VI, 6 giugno 2017, n.	
	38994 e sez. II, sent. n. 12 agosto 2019, n. 35462).	
	Pertanto, è infondata la pretesa di compensare il danno erariale con le somme	
	per cui è stata già disposta, obbligatoriamente, la confisca.	
	7. Il danno all'immagine deve essere ricondotto nell'ambito della clausola ge-	
	nerale del danno erariale per cui la procura regionale ha l'onere di allegare e	
	provare l'entità della posta risarcitoria, in ossequio al principio di cui all'art.	
	2697 c.c., fatto proprio dagli artt. 94 e 95 c.g.c., non potendo essere assimilato	
	ad una sanzione automaticamente applicabile al solo ricorrere della commis-	
	sione di un reato in danno della pubblica amministrazione, accertato dal giu-	
	dice penale con sentenza passata in giudicato.	
	Come affermato dalla Cassazione, "Il danno all'immagine ed alla reputazione,	
	inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere	
	allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Sicché la sua liquidazione	
	deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì	
	al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da que-	
	sta dedotto e provato (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018; Sez. 6	
	- 3, Ordinanza n. 7594 del 28/03/2018; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del	
	26/10/2017). La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito,	
	dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso	
	29	

	presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la	
	diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vit-	
	tima (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017). A tal fine il	
	giudice può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base,	
	però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.	
	19434 del 18/07/2019).” (Cass, sez. III, civ., 18 febbraio 2020, n. 4005). Tali	
	statuizioni sono state ribadite “ricordando peraltro che il diritto al risarcimento	
	del danno non fa eccezione, nel caso in esame, rispetto alle regole generali	
	(...), con conseguente onere della prova, a carico del danneggiato, del danno	
	subito e del nesso di causalità tra il comportamento illecito e quel danno; tanto	
	in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte che nega l'esi-	
	stenza del danno <i>in re ipsa</i> .” (Cass. sez. III, 12 aprile 2022, n.11768).	
	Secondo i principi in materia di distribuzione dell’onere della prova grava, in-	
	fatti, sul p.m. contabile dimostrare il danno all’immagine per l’ente pubblico,	
	conseguenziale alla condotta illecita del dipendente, in base ai criteri “ogget-	
	tivi, soggettivi e sociali”, elaborati dalla giurisprudenza, costituendo le evi-	
	dienze giornalistiche e mediatiche, comunque, un basilare referente probatorio	
	sia sull’ <i>an</i> che sul <i>quantum</i> , ferma restando la ineludibile necessità di prove	
	concrete, sia pure indiziarie, serie, precise e concordanti. (v. C. conti, sez. riun.	
	18 gennaio 2011, n. 1/2011/QM; sez. I app., 19 marzo 2018, n. 121 e 5 febbraio	
	2018, n. 52; sez. Liguria, 7 ottobre 2021, n. 185; 9 maggio 2022, n. 45; 12	
	luglio 2022, n. 63; id. 10 maggio 2023, n. 44 e 14 dicembre 2023, n. 109).	
	Come noto, il primo dei richiamati indici, di natura oggettiva (inerente alle	
	modalità di realizzazione dell’evento pregiudizievole, alla reiterazione dello	
	stesso, all’entità dell’eventuale arricchimento), può sintetizzarsi nell’idoneità	
	30	

	del fatto a pregiudicare la reputazione del soggetto passivo; il secondo, di natura soggettiva, attiene al ruolo dell'agente nell'ambito della struttura amministrativa ed il terzo, di natura sociale, all'ampiezza della diffusione nell'ambiente, anche per effetto del <i>clamor fori</i> e dell'eco mediatica suscitata, per la negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica e all'interno della stessa amministrazione (cfr. sez. I app., 2 dicembre 2021, n. 490).	
	Al riguardo, la giurisprudenza d'appello di questa Corte (sez. II, sent. 5 ottobre 2023, n. 265) ha sancito anche l'irrilevanza del taglio degli articoli, della relativa localizzazione nel corpo del giornale ovvero del tenore divulgativo, dovendosi valorizzare la loro diffusione e l'oggettività dei fatti, nella specie innegabili e sostanzialmente non contestati dai convenuti.	
	Il p.m. ha specificato, nella fattispecie, che la pretesa risulta determinata in base ai seguenti criteri, condivisi dal collegio, in disparte la riduzione operata:	
	a) relevantissimo disvalore sociale connesso ai delitti di concussione;	
	b) numero e protrarsi nel tempo degli episodi concussivi;	
	c) diffusione della <i>notitia criminis</i> attraverso la stampa ed i <i>media</i> ;	
	d) mitigazione del criterio legale presuntivo del <i>duplum</i> della somma illecitamente percepita, sia in quanto non direttamente applicabile <i>ratione temporis</i> , sia in considerazione del tempo trascorso dalle condotte illecite.	
	Indubbiamente, il <i>clamor fori</i> suscitato dalle condotte illecite dei due finanzieri infedeli non può certo considerarsi limitato a poche notizie di stampa, né circoscritto ad un arco temporale breve, trattandosi comunque di plurimi illeciti commessi nell'arco di un quinquennio (2005-2009), rilevando soprattutto la reiterazione degli episodi concussivi idonei a dimostrare propensione, facilità ed abitudine al <i>modus agendi</i> illecito e <i>contra ius</i> .	
	31	

L'attore pubblico ha, infatti, versato in atti numerosi articoli (una trentina), susseguitisi per quasi cinque mesi (da novembre 2016 a marzo 2017), che comprovano la notevole eco negativa che i fatti *de quibus* hanno avuto, con un rilevante spazio dedicato (doc. 1 fascicolo sequestro, per 46 pagine) nell'ambito della cronaca di Savona de *Il Secolo XIX* e de *La Stampa*, oltre che su quotidiani e periodici *on line* ("IGV.it"), risultando enfatizzati l'arresto dei convenuti ed i principali snodi dell'indagine eloquentemente soprannominata *fiamme sporche* fino allo svolgimento degli interrogatori ed alla definizione dei processi, così sostanziando un evidente *vulnus* all'immagine del corpo militare, attraverso descrizioni analitiche delle condotte e dei ruoli ricoperti, precedute da titoli evocativi del disdoro sofferto dall'istituzione pubblica, tra cui, ad esempio: "Concussione: due finanziari savonesi arrestati"; "Coprivano un imprenditore nei controlli fiscali: arrestati due finanziari a Savona"; "Un imprenditore ai domiciliari, secondo l'accusa soldi per verifiche addomesticate"; "Le indagini su un affare dell'ex maresciallo Puddu: compravendita immobiliare irregolare, tutto è nato da lì"; "Il tenore di vita dei due sottufficiali aveva insospettito i colleghi"; "Quelle mazzette richieste per chiudere un occhio"; "Due finanziari arrestati per mazzette: una decina di episodi dal 2005 al 2009"; "Il ricatto era pagare se volevi evitare ispezioni"; "Fiamme sporche: prendevano mazzette fino a 200.000 euro"; "Finanza, due ex marescialli arrestati: mazzette, le tariffe dei due finanziari"; "Mazzette non solo per noi. Le pressioni agli imprenditori"; "Finanziari interrogati, ma l'indagine continua"; "il GIP respinge le istanze dei difensori: Puddu e Perfetti restano in carcere"; "Fiamme sporche, spunta maxitangente"; "Quella richiesta di 130.000 euro"; "Finanziari infedeli, spunta un'altra tangente"; "Mi avvisarono dei controlli

	fiscali, c'è chi ha pagato per uscirne indenne”; “Altri tre casi di mazzette”;	
	“Caso fiamme sporche, appello per ottenere domiciliari”; “Restano in carcere	
	i finanziari”; “Giudizio immediato per i due finanziari”.	
	Conseguentemente, il danno non patrimoniale appare senz’altro adeguata-	
	mente provato, ritenendo a tal proposito il collegio che sia stata offerta suffi-	
	ciente dimostrazione in ordine alla divulgazione della notizia da parte dei <i>me-</i>	
	<i>dia</i> , tanto da consentire di ritenere che, secondo la regola del “ <i>più probabile</i>	
	<i>che non</i> ”, vi sia stata una diffusione tale da superare ampiamente quella soglia	
	minima di lesività che ne costituisce presupposto per il riconoscimento.	
	Quanto alla mancata applicazione, da parte della procura, del criterio del <i>du-</i>	
	<i>plum</i> , di cui all’art. 1, c. 1-sexies, della l. n. 20 del 14 gennaio 1994 (introdotto	
	dall’art. 1, co. 62, della l. n. 190 del 6 dicembre 2012), a norma del quale “l’en-	
	tità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla	
	commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato	
	con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al	
	doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecita-	
	mente percepita dal dipendente”, correttamente è stata esclusa l’applicabilità	
	della citata disposizione in quanto norma di natura non processuale e, dunque,	
	non operante per fatti accaduti prima della sua entrata in vigore.	
	In ogni caso, dal dato testuale emerge chiaramente che la presunzione indicata	
	dalla norma ha carattere <i>iuris tantum</i> , e non <i>iuris et de iure</i> , pertanto, motiva-	
	tamente superabile con una ricostruzione del danno in via equitativa, ai sensi	
	dell’art. 1226 c.c., sulla scorta dei tradizionali indici soggettivi, oggettivi e so-	
	ciali, idonei a valorizzare una molteplicità di elementi che nell’automatismo	
	del <i>duplum</i> avrebbero altrimenti a disperdersi. La giurisprudenza sul punto,	
	33	

	infatti, è pacifica nell'ammettere il ricorso alla quantificazione in via equita-	
	tiva, sia in aumento che in diminuzione rispetto all'importo che risulterebbe	
	dall'applicazione del criterio di legge, nell'ottica di avvicinare la definizione	
	del <i>quantum</i> di danno al dato reale (cfr. sez. Liguria, cit. sent. n. 109/2023).	
	La domanda va accolta, dunque, anche con riguardo alla quantificazione equi-	
	tativa e nei limiti della stessa, potendosi anzi assumere la somma oggetto della	
	condotta appropriativa quale parametro base per un importo anche assai supe-	
	riore, secondo quanto ritenuto pacificamente dalla giurisprudenza in ipotesi di	
	significativa gravità (cfr. C. conti, sez. II app., 30 aprile 2018, n. 471).	
	L'ammontare del danno all'immagine, pertanto, si conferma determinato in €.	
	435.000,00 a carico di Perfetti, più alto in grado al tempo dei fatti, ed in €.	
	300.000,00 a carico di Puddu, corrispondente all'ammontare delle tangenti il-	
	lecitamente percepite da ognuno, non potendo rilevare la cessata appartenenza	
	all'amministrazione e/o la presenza di un comandante <i>pro tempore</i> nel nucleo	
	di polizia tributaria, a fronte del risalto della vicenda, anche all'interno	
	dell'istituzione, con la perdita definitiva per entrambi dello stato militare.	
	Gli importi liquidati appaiono tutt'altro che smodati, a fronte delle condotte di	
	reato oggetto di condanna, tanto più esecrabili e fortemente lesive dell'imma-	
	gine del corpo militare, quanto più si consideri che a commetterle sono stati	
	dei tutori e garanti della legalità finanziaria, appartenendo i responsabili alle	
	forze dell'ordine e, specificamente, a corpi di polizia la cui funzione è quella	
	di garantire i cittadini e di tutelare la legalità.	
	8. La conferma della connotazione dolosa dell'illecito e la gravità dei fatti com-	
	messi, unitamente alla reiterazione delle condotte illecite con l'effetto di per-	
	sonale arricchimento ed alla notevole propagazione della notizia, escludono	
	34	

	l'esercizio del richiesto potere riduttivo dell'addebito, non potendo rilevare le	
	ulteriori circostanze soggettive ed oggettive rimarcate dalle difese.	
	Sulle somme oggetto di condanna, si applica la rivalutazione monetaria, se-	
	condo gli indici Istat, a decorrere dalla del passaggio in giudicato della sen-	
	tenza di patteggiamento (22 marzo 2018) fino alla data di effettivo pagamento,	
	oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalutata sino all'integrale sod-	
	disfo, secondo il criterio individuato dalle sezioni unite della Cassazione per i	
	debiti di valore nella sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, per cui "gli inte-	
	ressi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data	
	del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione,	
	bensi sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento	
	ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa no-	
	minalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria.".	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dei con-	
	venuti in solido, come da dispositivo.	
	Il sequestro conservativo, autorizzato dal presidente della Sezione e successi-	
	vamente confermato con parziale modifica, da parte del giudice designato, con	
	ordinanza n. 37 del 18 dicembre 2023, nei confronti degli odierni convenuti, si	
	converte <i>ex lege</i> in pignoramento, fino alla concorrenza della somma oggetto	
	di condanna, oltre alle spese del giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Liguria, disattesa	
	ogni contraria istanza, eccezione e deduzione definitivamente pronunciando,	
	in accoglimento della domanda attorea	
	CONDANNA	
	35	

	il sig. PERFETTI Giancarlo ed il sig. PUDDU Luciano al pagamento in favore	
	del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a titolo di dolo, rispettivamente,	
	della complessiva somma di €. 435.000,00 (euro quattrocentotrentacinque-	
	mila/00) a carico di Perfetti e di €. 300.000,00 (euro trecentomila/00) a carico	
	di Puddu, con applicazione della rivalutazione monetaria, secondo gli indici	
	Istat, a decorrere dal 22 marzo 2018 fino alla data di effettivo pagamento, oltre	
	agli interessi legali sulla somma via via rivalutata sino all'integrale soddisfo.	
	Pone a carico dei medesimi, in solido, altresì, il pagamento delle spese di giudi-	
	zio, liquidate con nota di Segreteria a margine della presente sentenza, ai sensi	
	dell'art. 31, c. 5 c.g.c.	
	DISPONE	
	la conversione del sequestro conservativo di cui all'ordinanza n. 37/2023 in	
	pignoramento, ai sensi dell'art. 686 c.p.c..	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(Patrizia Esposito)	(Piero Carlo Floreani)
	<i>f.to digitalmente</i>	<i>f.to digitalmente</i>
	Deposito in Segreteria	
	Il Direttore della Segreteria	
	(dr.ssa Elena Asta)	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	36	